

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, SAVIO EMANUELA, D'ESTE IDA, PAVAN, PITZALIS,  
PERDONÀ, VALANDRO GIGLIOLA, SORGI, BUZZI, PEDINI, MONTINI,  
GUL, SEGNI, D'AMBROSIO**

*Annunziata il 10 giugno 1954*

### Immissione in ruolo dei professori idonei

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che ha già avuto precedenti legislativi in un passato non lontano, trae la sua origine dall'attuale situazione della scuola media italiana inferiore e superiore e la sua motivazione dalle ragioni culturali, didattiche e di merito che militano in favore degli idonei.

L'argomento fu anche oggetto di un ordine del giorno presentato e svolto in aula dal primo proponente sottoscritto nella seduta del 23 ottobre 1953 e accettato dal Ministro della pubblica istruzione in occasione della discussione dello stato di previsione del bilancio 1953-54.

Quando si pensi che oltre il 50 per cento del personale insegnante nelle scuole medie è composto da incaricati e da supplenti, soggetti agli annuali inevitabili spostamenti di classe, di istituto e di sede, non si possono ignorare tutti gli inconvenienti didattici ed educativi che ne derivano.

Proprio alla soluzione di questo vasto e complesso problema s'intende portare con il presente provvedimento un modesto contributo.

L'idoneo ha superato regolari concorsi, è ufficialmente dichiarato « vincitore di concorso » (vedi tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132), insegna da molti anni per cui è ormai diventato di fatto elemento integrante e insostituibile della scuola ed ha

ormai acquisito tali titoli di merito, di cultura e di esperienza didattica che è degno, e giuridicamente e moralmente, di entrare nell'organico della scuola.

Se si sono fatti valere, agli effetti della sistemazione in ruolo degli insegnanti, specie in questo dopo guerra, particolari facilitazioni dovute a indiscutibili benemerienze combattentistiche e a criteri di giustizia nei confronti di coloro che furono perseguitati per motivi politici e razziali, è almeno altrettanto giusto ed umano che non si dimentichino le particolari benemerienze culturali e didattiche proprie degli idonei.

Né la presente legge limita le possibilità di sistemazione degli abilitati e dei laureati perché, contemplando la trasposizione in ruolo ordinario degli idonei già vincitori dei ruoli speciali transitori e delle relative cattedre, lascia pressoché intatti i posti attualmente disponibili, dei quali utilizza soltanto una parte modesta per la sistemazione di quegli idonei che non sono entrati nei ruoli speciali transitori.

I proponenti sono perfettamente consapevoli che la presente proposta di legge non risolve integralmente il problema sopra accennato; ritengono tuttavia di proporre una soluzione di considerevole portata i cui limiti sono imposti dall'attuale obbiettiva insufficienza delle cattedre disponibili nell'organico della scuola media.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I professori, muniti di idoneità conseguita in concorsi per esami e titoli, già vincitori di cattedre di ruolo speciale transitorio, sono immessi nei ruoli ordinari a tutti gli effetti giuridici ed economici a partire dalla data della loro assunzione nei ruoli speciali transitori, con l'anzianità del grado raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

I professori di cui al precedente articolo rimangono assegnati ai posti da essi occupati alla data di entrata in vigore della presente legge e le rispettive cattedre di ruolo speciale transitorio sono convertite in cattedre di ruolo ordinario.

### ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per titoli a 2.000 cattedre delle scuole medie dell'ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, artistico e di avviamento professionale riservato agli insegnanti che abbiano conseguito l'idoneità per esami e titoli nei concorsi banditi dall'anno 1939 all'anno 1951 e che non rientrino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Il numero di cattedre da mettere a concorso tra i vari ordini di scuole dovrà essere fissato tenendo conto del numero di professori muniti del rispettivo titolo di idoneità.